



COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' P.R.G.

**Variante ai sensi della L.R. 4/2014, con procedura
art. 50 commi 6-7 della L.R. 61/1985, denominata:**

"VARIANTI VERDI - 2015"

ELABORATO N. 2- DICHIARAZIONE NON NECESSITA' VCI

ADOTTATA CON DEL. C.C.
N. DEL

2016

APPROVATA CON DEL. C.C.
N. DEL

IL PROGETTISTA DELLA VARIANTE
arch. Roberto Bettio

COLLABORATORI
dott. urb. Mauro Manfrin

Maggio 2016

IL SINDACO:

VARIANTE URBANISTICA

**al P.R.G. ai sensi della L.R. 4/2014, con procedura art. 50
commi 6-7 della L.R. 61/1985, denominata:
"VARIANTI VERDI - 2015"**

Non necessità di Valutazione Compatibilità Idraulica.

ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto arch. Roberto Bettio in qualità di progettista della variante parziale al PRG del Comune di Ponte San Nicolò, denominata **"VARIANTI VERDI - 2015"** con riferimento:

- all'incarico conferitomi con Delibera di Giunta 16 del 02.03.2016 denominata: "Adempimenti L.R. n. 4/2015 "modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", art. 7 - varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili. Direttive al capo settore uso e assetto del territorio", per la redazione di una variante parziale al P.R.G. rientrante nelle fattispecie previste dall'art. 48 comma 1 della L. R. 11 del 23 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni con la procedura di cui al comma 4 art. 50 della L. R. N. 61/85;
- alla D.G.R.V. 13 dicembre 2002, n.3637, e L. 3 agosto 1998, n. 267 "*Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici*" e successiva modifica di cui alla DGRV n. 1322 del 10.05.2006 che pone l'obbligo in capo ai Comuni di elaborare una valutazione di compatibilità idraulica prima dell'adozione della variante generale o varianti che comportino una trasformazione territoriale in grado di incidere sensibilmente con il regime idraulico;
- al "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione" approvato con DPCM 21 novembre 2013, aggiornato con:
 - Decreto Segretariale n. 1763 del 02/07/2013;
 - Decreto Segretariale n. 2 del 20/01/2014;
 - Decreto Segretariale n. 46 del 05/08/2014;

dove risulta che le aree delle modifiche nella presente variante sono interessate dalla zona P1 – Pericolosità idraulica moderata.

CONSIDERATO che le disposizioni fornite dalla suddette deliberazioni di Giunta Regionale si applicano agli strumenti urbanistici generali o varianti generali o parziali che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico;

CONSIDERATO che la presente variante consta di n. 1 modifica descritta nell'elaborato 1- Relazione Illustrativa, e di seguito riassunta:

Riduzione, a favore della zona agricola produttiva E2, della sottozona omogenea C1R/19 sino ai limiti del mappale precisamente indicato nella richiesta ed eliminazione della sagoma nuova edificazione A1 di mc 600. Inoltre, poiché la L.R. 4/2015 prevede vada specificato che su quell'area non è comunque ammessa l'edificazione (nemmeno quella normalmente consentita anche in ambito E2), si inserisce apposita grafia di nota riportata nel repertorio normativo: (V) Ambito "Variante Verde" reso inedificabile ai sensi della L.R. 4/2015.

CONSIDERATO che la *Variante ai P.R.G. comporta la diminuzione delle superfici impermeabilizzate poiché, come descritto, si prevede la riconversione di area edificabile per mc 600 a zona agricola E2, corrispondente all'uso attuale dell'ambito.*

RITENUTO nella fattispecie che la variante in oggetto non comporta alterazione significativa al regime idraulico attuale e che non va a comportare nuova trasformazione d'uso del territorio rispetto a quanto già urbanisticamente assentito.

VISTO che le altre parti di territorio non sono oggetto di alcuna modifica;

VISTO che le modifiche risultano elencate dettagliatamente nella Relazione Tecnica Illustrativa e negli elaborati tecnico progettuali;

VISTO che in fase di VAS saranno coinvolti tutti gli enti competenti anche in materia idraulica;

DICHIARA

che la variante **non** comporta una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico tale da comportare una valutazione di compatibilità idraulica.

Pertanto, ai sensi del punto 4) della D.G.R 3637/2002, **non necessita di valutazione idraulica.**

Quanto precede, in accordo con le eventuali prescrizioni che potranno essere dettate dall'Unità di progetto Genio Civile di Padova – Regione Veneto.

Ponte San Nicolò, maggio 2016

Il progettista
arch. Roberto Bettio